



*Comune di Castronovo di Sicilia*  
*Città Metropolitana di Palermo*

Ordinanza n. 203 /2020

**IL SINDACO**

**VISTO** il combinato disposto del DPCM del 24 ottobre 2020 e dell'Ordinanza n. 51, di pari data, emanata dal Presidente della Regione Siciliana, recanti norme per la prevenzione della diffusione dell'infezione da COVID 19;

**CONSIDERATO** che l'art. 7 dell'Ordinanza n. 51 del Presidente della Regione Siciliana dispone che gli esercizi commerciali, nelle giornate domenicali, possano esercitare l'attività di vendita presso i relativi punti vendita solo fino alle 14,00, restando ferme ed impregiudicate le deroghe previste per talune attività specificatamente elencate;

- Che il 1° novembre p.v. ricade di domenica e che per effetto della norma sopra citata anche i negozi di fiori dovrebbero cessare l'attività di vendita entro le ore 14,00, seppur sia stata disposta l'apertura del Cimitero comunale sino alle ore 17,00;
- Che una simile discrasia potrebbe solo causare disagi ai cittadini che intendono far visita ai defunti nelle ore pomeridiane e danni rilevanti agli operatori del settore, ma che occorre, tuttavia, salvaguardare l'interesse primario della salute pubblica;

**VISTO** il D.Lgs 267/2000;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**ORDINA**

- a) Che per la sola giornata di domenica 1 novembre 2020, tenuto conto che l'apertura del Cimitero Comunale si protrarrà sino alle ore 17,00, l'orario di vendita dei negozi di fiori sarà consentito sino alle ore 17,00 a condizione che nella fascia oraria 14,00 – 17,00, le richieste dei clienti siano evase fuori dai punti vendita e nessuno, eccezion fatta per gli addetti e/o i titolari, acceda all'interno degli stessi;
- b) I titolari degli esercizi, così come eventuali rivenditori ambulanti di fiori, che rimarranno vincolati ai medesimi orari, dovranno evadere le ordinazioni nel più breve tempo possibile adottando, altresì, ogni idonea misura affinché non si formino assembramenti, né presso i punti vendita, né nelle immediate adiacenze, né presso eventuali banchi di vendita e/o automezzi eventualmente collocati e/o stazionanti su aree pubbliche.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa, senza ritardo, per opportuna conoscenza e per quanto di specifica competenza, alla Stazione Carabinieri ed al Comando Polizia Municipale di questo centro.

I contravventori ai termini della presente Ordinanza saranno perseguiti secondo le norme previste per la prevenzione della diffusione dell'infezione da Covid 19, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione o reato.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e far osservare i termini della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 29/10/2020



**IL SINDACO**  
(Sinatra Dott. Vito)